



Condizioni Generali di Contratto Carlo Gavazzi S.p.A.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (infra, per brevità, “CGdC”), insieme alle condizioni particolari riportate su ogni singolo ordine di acquisto (infra, per brevità “ODA”) - nonché pubblicate e liberamente consultabili sul sito: https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/docs/Condizioni_Generali_di_Contratto.pdf, sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto di prodotti e/o servizi stipulati tra Carlo Gavazzi S.p.A. (infra, per brevità, il “Venditore”) ed il soggetto acquirente indicato nel rispettivo ODA (infra, per brevità, il “Compratore”). Di seguito Venditore e Compratore indicati congiuntamente come “Parti” e/o “Parte”.

1.2 Le seguenti CGdC e le condizioni particolari riportate sul singolo ODA regolano tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti, derivanti dalla compravendita delle merci o dei servizi, oggetto di ciascun ODA e sostituiscono, annullano o prevalgono su qualsivoglia eventuali altre condizioni precedentemente applicate.

1.3 Qualsiasi modifica e/o aggiunta alle presenti CGdC sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti.

1.4 Le Parti concordano che le seguenti CGdC si intendono accettate anche nel momento in cui il Compratore riceve, senza contestarla, la conferma dell’ODA e/o esegue le proprie obbligazioni contrattuali.

1.5 Per “Specifiche Tecniche” qui di seguito si intendono le istruzioni per l’uso (ove disponibili) a cui il Compratore deve attenersi nell’utilizzo e nella conservazione e/o manutenzione della merce e/o nella applicazione dei servizi oggetto dell’ODA.

Per “Merce” qui di seguito si intendono i prodotti e/o la merce indicata nell’ODA e nelle Specifiche Tecniche (ove disponibili). Per “Servizi” qui di seguito si intendono i servizi indicati nell’ODA e nelle Specifiche Tecniche (ove disponibili).

2. ORDINI DI ACQUISTO (ODA) DI MERCE

2.1 La Merce viene ordinata dal Compratore al Venditore. Per ogni singolo ordine, le Parti concordano le condizioni della fornitura (codice della Merce, quantità, prezzo, tempistiche e condizioni di consegna, terminie condizioni di pagamento, imballo, termini e condizioni di trasporto, ecc.), che verranno confermate dal Venditore, per iscritto, sull’ODA. Il luogo di consegna sarà sempre il medesimo per ogni ordine e verrà stabilito con il primo ODA; eventuali modifiche si riterranno valide solo ed esclusivamente se accettate per iscritto dal Venditore. Il Venditore si impegna a fornire la merce descritta nell’ODA, in conformità con le quantità, qualità, condizioni e termini descritti nell’ODA inviato al Compratore a mezzo e-mail o fax, unitamente alle Schede Tecniche (ove disponibili).

2.2 L’ODA confermato dal Venditore potrà essere modificato esclusivamente previa ulteriore conferma scritta del Venditore. In caso di modifiche da parte del Venditore, il medesimo invierà al Compratore il nuovo ODA, che in assenza di contestazione entro le 48 ore dalla ricezione si riterrà confermato. Le modifiche alla Merce descritta nell’ODA, richieste successivamente alla sua produzione e/o all’assemblaggio, non potranno in alcun caso essere apportate e saranno da considerarsi come non richieste.

2.3 Il Venditore dopo il vaglio dei termini di acquisto a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di non evadere l’ODA o di evaderlo solo in parte o in diverse riprese. La Merce non inviata verrà inclusa, nei limiti delle disponibilità, nella spedizione successiva, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo al Venditore.

2.4 In caso di sospensione e/o cessazione della produzione della Merce, il Compratore non avrà il diritto di avanzare qualsiasi tipo di rivendicazione o pretesa.

2.5 Nel caso il Compratore ordini Merce differente da quella standard fornita dal Venditore (ed illustrata sul sito del Venditore) che il medesimo accetti di fornire, il Venditore si impegna a completare l’ODA con le relative Specifiche Tecniche (ove disponibili).

3. ORDINI DI ACQUISTO (ODA) DI SERVIZI

3.1 I Servizi vengono richiesti dal Compratore al Venditore. Per ogni fornitura di Servizi, le Parti concordano le relative condizioni (tipologia di Servizio, quantità, prezzo, modalità, tempistiche e condizioni di esecuzione, termini e condizioni di pagamento, ecc.), che verranno confermate dal Venditore, per iscritto, sull'ODA.

3.2 I Servizi offerti dal Venditore sono relativi alla manutenzione, installazione ed alla riparazione della Merce.

3.3 Per l'erogazione dei Servizi, il Venditore si avvarrà di personale interno alla propria struttura e/o diconsulenti esterni appositamente incaricati dal Venditore e sotto sua diretta responsabilità.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna della Merce e/o di erogazione dei Servizi concordati tra le Parti sono computati per giorni lavorativi, hanno natura meramente indicativa e non vincolano il Venditore. In caso di ritardi, il Venditore si impegna a darne tempestivo avviso al Compratore in forma scritta.

4.2 Non si considerano imputabili al Venditore l'eventuale ritardo nell'erogazione dei Servizi e/o il ritardo e/o l'omessa consegna, totale o parziale, della Merce, dovuti a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del Compratore. Eventuali maggiori costi derivanti dai descritti eventi saranno totalmente a carico del Compratore.

4.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna della Merce e/o erogazione del Servizio.

4.4 Eventuali ritardi nella consegna della Merce e/o nell'erogazione dei Servizi non danno diritto, al Compratore, di sospendere o comunque ritardare i pagamenti della Merce e/o dei Servizi oggetto della fornitura né, tanto meno, di altre forniture.

5. SPEDIZIONE

5.1 Le condizioni di trasporto ed il luogo di consegna della Merce sono concordati tra le Parti per ciascuna singola fornitura e descritte nell'ODA.

5.2 Qualora il Compratore desideri ritirare la Merce presso il Venditore, le condizioni ed i termini del ritiro dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto e confermate dal Venditore nell'ODA.

5.3 Le Parti concordano che tutti i rischi inerenti alla spedizione della Merce restano sempre e solo a carico del Compratore, anche se la Merce è venduta in porto franco.

6. RECLAMI - PRODOTTI NON CONFORMI ALL'ORDINATO

6.1 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori della Merce (od altri vizi apparenti) dovranno essere comunicati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della Merce così come disposto ex art. 1495 Cod. Civ. Inoltre, ove la Merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o si riscontrino Merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.

6.2 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento della Merce (vizi occulti) dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna della Merce. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la esatta individuazione della Merce a cui esso si riferisce.

6.3 Nel caso di consegna di Merce non conforme all'ordinato, descritto nell'ODA, il Compratore dovrà avvisare per iscritto il Venditore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della Merce per concordarne l'eventuale restituzione, da effettuarsi in conformità ai termini ed alle condizioni che saranno specificamente concordate tra le Parti. La Merce resa dovrà essere accompagnata dal relativo Documento Di Trasporto (infra per brevità "DDT"), che recherà la dicitura MERCE NON CONFORME ALL'ORDINATO.

6.4 Eventuali resi di Merce sono accettati solo se preventivamente concordati ed autorizzati per iscritto tra le Parti; contrariamente, saranno rispediti al mittente, con oneri e costi integralmente a carico di quest'ultimo. In ogni caso, nel DDT che accompagna il reso devono essere indicati la causale del reso ed il richiamo specifico all'autorizzazione ricevuta.

7. GARANZIA PER VIZI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ (FORZA MAGGIORE)

7.1 Il Venditore dichiara ed il Compratore prende atto che la garanzia legale non si applica alla Merce di consumo o a quella che presenta normale usura, segni di manomissione o di uso improprio.

Le spese di trasporto della Merce da sostituire o riparare e della Merce sostituita o riparata sono esclusivamente a carico del Compratore.

7.2 In presenza dei presupposti di cui al comma precedente, il Venditore deciderà - a suo insindacabile giudizio - se sostituire o riparare gratuitamente la Merce riscontrata difettosa all'origine, se resa franco presso la sede legale del Venditore, con relativa bolla di accompagnamento, sulla quale dovranno essere indicati gli estremi del documento assoggettato all'imposta emesso all'atto della vendita. Ogni reso dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dal Venditore altrimenti sarà respinto.

7.3 Resta inteso che, in ogni caso, i malfunzionamenti e/o difetti derivanti e/o comunque riconducibili all'utilizzo e/o alla conservazione della Merce non conformi alle indicazioni di cui alle Specifiche Tecniche, non costituiranno fonte di responsabilità, ad alcun titolo, del Venditore.

7.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di reclami per vizi o mancanza di qualità della Merce (come previsto all'art. 6), unicamente alla riparazione o sostituzione della Merce difettosa. Resta inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire la Merce) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dalla Merce fornita (ad es. - non esaustivo - risarcimento del danno per mancata produzione, fermo macchina, mancato raggiungimento o perdita di fatturato, mancato guadagno e/o pretese di qualsivoglia tipo da parte di terzi nei confronti del compratore ecc.).

7.5 Resta inteso che il Venditore non garantisce il Compratore contro danni derivanti da (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- cause accidentali;
- negligenza e/o cattivo uso della Merce e/o dei Servizi da parte del Compratore;
- atti di vandalismo;
- calamità;
- prodotti ausiliari o accessori installati dal Compratore;
- modifiche e collegamenti elettronici sulla Merce non concordati e/o autorizzati;
- interruzione o sospensione di trasporti o energie;
- indisponibilità o scarsità di materie prime;
- scioperi o agitazioni sindacali;
- ogni altro evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo da parte del Venditore che impedisca la normale esecuzione dell'Ordine e/o dell'Offerta.

7.6 In ogni caso, il Venditore non potrà essere considerato inadempiente al contratto o responsabile nei confronti del Compratore nell'ipotesi in cui dal mancato rispetto delle presenti CGdC o eventuali ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni in capo al Venditore derivino da eventi oltre il ragionevole controllo del Venditore e/o siano causati da eventi di forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incendi, esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, Leggi, ordini, regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi, interruzione o sospensione di trasporti, indisponibilità o scarsità di materie prime, ogni altro evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo - da parte della Venditrice - che impedisca la normale esecuzione dell'Ordine e/o dell'Offerta, etc.), per tutto il periodo in cui si verificano tali accadimenti e, in tali ipotesi, troveranno applicazione gli artt. 1463 e seguenti del Codice Civile.

8. PREZZI

8.1 I prezzi della Merce sono quelli riportati nel listino ufficiale del Venditore. Tali prezzi non costituiscono offerta formale e possono essere modificati in ogni momento dal Venditore, senza alcun obbligo di preavviso. I prezzi e/o i costi relativi all'imballo e/o al trasporto sono quelli riportati nel listino ufficiale e potranno essere modificati dalle Parti per la singola fornitura solo se confermati per iscritto dal Venditore.

8.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.

8.3 Il Compratore si obbliga a corrispondere il prezzo e qualsiasi altro onere e/o costo concordato col Venditore - conformemente alle presenti CGdC - e confermato nell'ODA.

9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento del prezzo della Merce e dei Servizi deve essere effettuato esclusivamente al Venditore, alle condizioni e nei termini pattuiti in ciascun ODA confermato dal Venditore. I termini di pagamento pattuiti sono da intendersi tutti quali termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 Cod. Civ.

9.2 In caso di ritardo di pagamento del prezzo rispetto alla data pattuita:

Sede legale: 20125 Milano (Italy) - Viale Lunigiana, 46 - Cap. Soc. €uro 2.300.000 i.v.
Codice Fiscale 02878920152 - Partita IVA 13157440960
Registro Imprese Milano 02878920152 - R.E.A. Milano 876520
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Carlo Gavazzi Holding AG.

9.2.1 Il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura descritto nello specifico ODA come disposto al seguente art. 13, oltre alla facoltà di trattenere la parte di prezzo già pagata dal Compratore e di pretendere la restituzione della Merce fornita e non saldata, a cura e spese del Compratore, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

9.2.2 Nel sottoscrivere i presenti obblighi, il Compratore riconosce espressamente che tutte le presenti pattuizioni contrattuali hanno efficacia di prova scritta, ai sensi dell'art. 634 Cod. Proc. Civ. e ss. e, come tale, avranno validità per la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento di consegna della ridetta merce e/o di pagamento delle somme dovute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e ss. Cod. Proc. Civ. e di ogni altra normativa applicabile.

9.2.3 Le Parti concordano che il mancato rispetto dei termini essenziali di pagamento (ex art. 1457 Cod. Civ.) produrrà la perdita, per il Compratore, del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ. ed il Compratore sarà tenuto a corrispondere, al Venditore, un interesse di mora pari al tasso d'interesse previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (e successive emende).

9.3 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare la Merce alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna della Merce alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

9.4 In caso di ritardato o di omesso pagamento rateale concordato tra le Parti - anche di una sola rata - il Venditore avrà il diritto di invocare gli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. oltre a sospendere eventuali ODA in corso, anche se già confermati dal Venditore.

10. OBBLIGHI DEL COMPRATORE

10.1 Il Compratore riconosce, accetta e si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'utilizzo nella Federazione Russa alcuna merce fornita da Carlo Gavazzi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e successive modifiche. Questa restrizione si applica anche a qualsiasi altro Paese, entità o individuo soggetto a sanzioni, leggi, regolamenti ed embarghi commerciali applicabili imposti dall'Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti of America (USA) e qualsiasi altra giurisdizione.

10.2 La esistenza di rapporti contrattuali tra le Parti comporta l'assunzione da parte del Compratore del rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Compratore si impegna pertanto espressamente al rispetto del Codice Etico adottato dal Venditore quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che il Compratore dichiarano di ben conoscere.

Il Codice Etico (il cui testo è consultabile sul sito internet https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/docs/whistleblowing/Code_of_Conduct_IT.pdf) definisce l'insieme di valori di etica aziendale che il Venditore riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

Il Compratore dichiara altresì di aver preso conoscenza del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 del Venditore (consultabile sul sito https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/docs/general_terms_and_conditions/Modello_231_CGSpA.pdf) e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo è considerata inadempimento degli obblighi scaturenti dai presenti contratti tra le Parti e determinerà la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dal Venditore.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Compratore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quest'ultimo dovrà darne immediata informazione al Venditore che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 Cod. Civ.

11. USO E TUTELA DEL MARCHIO E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Il Compratore è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore, al solo fine di identificare e pubblicizzare la Merce, nel contesto della sua attività. Resta inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse del Venditore, allo scopo di migliorare la diffusione dell'immagine della Merce e dei Servizi commercializzati dal Venditore.

11.2 Il Compratore si obbliga a non inserire marchi, nomi e/o segni distintivi del Venditore, neppure in combinazione di parole, nella propria insegna, ditta o denominazione sociale salvo espressa autorizzazione scritta del Venditore.

11.3 Il diritto del Compratore di utilizzare marchi, nomi e segni distintivi del Venditore nei limiti previsti dalle presenti CGdC, cessa immediatamente con la risoluzione e lo scioglimento, per qualsiasi causa, dei rapporti contrattuali tra le Parti.

11.4 Il Compratore si obbliga a non depositare, né far depositare, nel territorio della Repubblica Italiana o

Sede legale: 20125 Milano (Italy) - Viale Lunigiana, 46 - Cap. Soc. €uro 2.300.000 i.v.

Codice Fiscale 02878920152 - Partita IVA 13157440960

Registro Imprese Milano 02878920152 - R.E.A. Milano 876520

Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Carlo Gavazzi Holding AG.

altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del Venditore.

11.5 Il Compratore si obbliga ad informare prontamente il Venditore di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale compiute da terzi e riguardanti la Merce.

11.6 In caso di violazione di quanto disposto agli articoli 10.4 e 10.5, il Compratore sarà tenuto, a semplice richiesta del Venditore, a corrispondere al Venditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 Cod. Civ., la somma di Euro 5.000 (cinquemila) a titolo di penale per ogni singolo comportamento illecito, salvo il maggior danno.

11.7 Il Compratore riconosce espressamente l'equità e l'onestà della penale di cui al precedente punto 11.6 e dichiara ed accetta che tale pattuizione contrattuale abbia efficacia di prova scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633, 634 e seguenti del codice di procedura civile.

11.8 Il Compratore si impegna a non divulgare, né ad utilizzare, a fini extra contrattuali, anche dopo la cessazione dei rapporti contrattuali con il Venditore, per qualsiasi ragione, i segreti commerciali o aziendali, le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei rapporti, di qualsiasi genere, intercorrenti con il Venditore.

12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

12.1 È severamente vietato al Compratore rivelare qualsiasi informazione tecnica e/o commerciale del Venditore e/o qualsiasi altro dato che potrebbe apprendere durante il presente rapporto contrattuale con il Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione, da parte del Compratore, dell'obbligo di riservatezza qui riportato.

12.2 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria in base a disposizioni di legge o di Pubbliche Autorità, il Compratore dovrà darne immediato avviso al Venditore mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, telefax o Raccomandata A/R, affinché quest'ultimo possa adottare ogni azione ritenuta opportuna al fine di prevenirne o limitarne la divulgazione.

12.3 Le obbligazioni di confidenzialità e riservatezza di cui alle presenti CGdC non si estinguono con la cessazione, per qualsiasi causa e/o ragione, del rapporto commerciale tra il Compratore ed il Venditore.

13. RISOLUZIONE

In caso di mancato pagamento anche di singoli ratei della Merce e/o dei Servizi alle condizioni e nei termini contrattualmente pattuiti con ciascun ODA (sempre pattuiti quali termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 Cod. Civ.), le Parti convengono che il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I contratti tra Venditore e Compratore stipulati conformemente alle presenti CGdC sono sottoposti esclusivamente alla Legge Italiana.

Per ogni controversia derivante dai ridetti contratti e/o ad essi collegata sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

15. COMUNICAZIONI

15.1 Ogni comunicazione attinente o comunque connessa al presente contratto ed ai futuri rapporti tra le Parti, verrà effettuata da ciascuna parte, all'altra, all'indirizzo di posta elettronica e/o fax comunicati da ciascuna parte nell'ODA. Ogni eventuale variazione degli indirizzi comunicati dovrà essere resa nota all'altra parte, con preavviso di almeno 8 giorni prima del suo verificarsi.

15.2 In mancanza della comunicazione di eventuali variazioni di cui al punto 15.1, da effettuarsi nelle modalità e nei termini nel medesimo indicati, ogni comunicazione effettuata da ciascuna delle Parti agli indirizzi concordati ed indicati nell'ODA, si considererà come correttamente avvenuta e perfezionata.

16. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora una o più clausole delle presenti CGdC (o parte di esse) dovesse risultare legalmente non valida, verrà sostituita con una disposizione valida dal contenuto economico il più possibile simile a quella esistente; tutte le altre clausole rimarranno inalterate.

17. INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679

17.1 Il trattamento dei dati personali comunicati dal Compratore al Venditore ai fini dell'esecuzione della compravendita di Merce o fornitura dei Servizi di cui alle presenti CGdC, avverrà in conformità al Regolamento europeo 679/2016, all'informativa rilasciata dal Venditore ed in forza dell'eventuale consenso al trattamento dei dati manifestato dal Compratore.

17.2 Il Venditore, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni (vendita di Merce - prestazione di Servizi), si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679.



17.3 Il Compratore, con riferimento ai dati di terzi che egli stesso comunichi e tratti in fase di ODA e/o di utilizzo dei Servizi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al trattamento. Resta comunque inteso che il Compratore si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando il Venditore da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

18. VALIDITÀ DELLE CGdC

Il Compratore prende atto ed accetta che le presenti CGdC sono valide e si applicano per un periodo illimitato di tempo, a tutti i rapporti contrattuali tra il Venditore ed il Compratore, anche futuri. Le presenti CGdC saranno revocate o annullate solo per ordini specifici e singoli contratti di vendita, previa comunicazione scritta tra le Parti (a mezzo posta elettronica certificata PEC o, in assenza, con raccomandata A/R, anticipata da e-mail ordinaria).

Accettazione del Compratore

Firma e timbro _____

APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., il Compratore dichiara espressamente di approvare specificamente gli articoli 2.2 - 2.3 - 2.4 - 4.2 - 4.3 - 6.1 - 6.2 - 7 - 9 - 9.1 - 10 - 13 14- e 18 delle presenti CGdC.

Accettazione del Compratore

Firma e timbro _____